

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 79

13 giugno 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

**ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40
IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013.
PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE**

Oggetto assembleare n. 1482

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- le Leggi regionali del 23 dicembre 2010, n. 14 e n. 15;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 40 "Legge finanziaria regionale" che stabilisce, fra l'altro, l'adozione in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di assestamento dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- il progetto di legge che viene presentato recante l'oggetto: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione";

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione dell'Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dall'Assestamento del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013;

Vista la propria deliberazione Progr. N. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione.", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

- - -

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 1

Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 775.000,00

b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 1.263.000,00

c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 1.390.013,87

2012: Euro 3.099.360,00

2013: Euro 3.099.360,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2010 è ridotta di Euro 83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Interventi nel settore delle bonifiche

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2011, dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 14 del 2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:

<<b bis) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2011: Euro 1.017.647,59>>

Art. 4

Integrazione regionale

al programma operativo regionale FESR 2007-2013 -
modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2010

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e

del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 11.184.659,00

2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 5.065.341,00

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"

Euro 1.442.899,46."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, è disposta, per l'esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23692 "Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 2.000.000,00."

Art. 5

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 10, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto in fine:

<<Esercizio 2012: Euro 5.052.000,00>>.

Art. 6

Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici,
la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione di un Fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie trattate dall'istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilità dei risultati in tutte le regioni.

2. La Giunta Regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 - Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.

Art. 7

Accordi e convenzioni per la tutela
e la sicurezza del lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui al comma 3, dell'articolo 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Art. 8

Interventi di risanamento ambientale
dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì

1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus Universitario nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al potenziamento della sede del Polo Universitario, la Regione concede al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro 800.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 10

Interventi ed opere di difesa della costa

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e

del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39362 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa."

Art. 11

Intesa interregionale per la navigazione interna
sul fiume Po e idrovie collegate

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2011, dall'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 è aumentata di Euro 44.556,83, a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 12

Rete viaria di interesse regionale

1. Dopo la lettera a) del comma 1, dell'art. 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

"a bis) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00

a ter) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2011: Euro 1.950.000,00."

Art. 13

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del Decreto legislativo 12 aprile 1948 n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) e degli articoli 175 e 176, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 500.000,00.

Art. 14

Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2010, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle aziende sanitarie regionali per l'anno 2011.

Art. 15

Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale -
modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'art. 28 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro 28.500.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
- Euro 3.791.000,00
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
- Euro 15.934.407,80
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
- Euro 8.774.592,20

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.392.947,45, costituendo per l'esercizio 2010 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene riscritto, con riferimento all'esercizio 2011, sul capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)".

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2011, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
- Euro 119.014,45
- b) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
- Euro 1.841.678,32
- c) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
- Euro 300.000,00."

Art. 16

Strutture socio-assistenziali

1. La Regione Emilia-Romagna per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ex Colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell'importo massimo di Euro 495.000,00.
2. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200,

nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l'importo di Euro 495.000,00.

Art. 17

Politiche abitative

e realizzazione strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Esercizio 2011: Euro 1.090.000,00

2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 1.090.000,00.

Art. 18

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007,

n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

Art. 19

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva

in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. All'articolo 33 della legge regionale n. 14 del 2010 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole

<<e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma della Legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.>>

Art. 20

Contributo alla Fondazione

Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 34, della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 21

Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l'esercizio 2011, autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo 70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 22

Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa relative al 2010
finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2010, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2011, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2010.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	-	550.172,95
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	270.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	-	9.685,63
4)	2775	1.2.3.3.4420	-	2.215.251,63
5)	3455	1.2.2.3.3100	-	150.179,27

6)	3850	1.2.3.3.4440	+	149.000,00
7)	3889	1.2.1.3.1510	+	120.166,32
8)	3905	1.2.1.3.1500	+	44.496,46
9)	3909	1.2.1.3.1510	+	20.000,00
10)	3910	1.2.1.3.1510	+	70.413,67
11)	3925	1.2.1.3.1520	+	6.081,30
12)	3937	1.2.1.3.1510	+	2.329.683,41
13)	4270	1.2.1.3.1600	-	38.000,00
14)	4276	1.2.1.3.1600	-	237.918,60
15)	4339	1.2.1.3.1611	+	2.305,72
16)	14427	1.3.1.3.6212	+	150.000,00
17)	16400	1.3.1.3.6300	-	42.073,84
18)	21088	1.3.2.3.8000	-	9.134.106,62
19)	23417	1.3.2.3.8350	+	2.506,95
20)	23419	1.3.2.3.8350	+	17.180,82
21)	23752	1.3.2.3.8368	-	3.300.000,00
22)	25523	1.3.3.3.10050	-	1.000.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	+	815.558,18
24)	30640	1.4.1.3.12630	-	1.520.364,72
25)	30646	1.4.1.3.12630	-	732.569,00
26)	31110	1.4.1.3.12650	-	1.503.212,43
27)	32045	1.4.1.3.12800	-	284.051,29
28)	32097	1.4.1.3.12735	-	5.200.881,53
29)	32116	1.4.1.3.12820	-	533.417,88
30)	32123	1.4.1.3.12820	-	8.282,47

31)	36186	1.4.2.3.14062	-	580,00
32)	36188	1.4.2.3.14062	+	6.671,65
33)	37250	1.4.2.3.14170	-	671.000,00
34)	37385	1.4.2.3.14223	+	131.034,62
35)	38030	1.4.2.3.14300	-	166.320,00
36)	38090	1.4.2.3.14305	-	1.908.504,50
37)	39050	1.4.2.3.14500	+	157.690,61
38)	39220	1.4.2.3.14500	-	272.873,50
39)	39360	1.4.2.3.14555	+	193.199,72
40)	41360	1.4.3.3.15800	-	3.000.000,00
41)	41550	1.4.3.3.15800	-	100.000,00
42)	41997	1.4.3.3.15820	-	100.000,00
43)	43270	1.4.3.3.16010	-	360.000,00
44)	43272	1.4.3.3.16010	-	8.100.000,00
45)	45125	1.4.3.3.16420	-	500.000,00
46)	45177	1.4.3.3.16200	-	2.781.540,00
47)	45179	1.4.3.3.16200	-	2.500.000,00
48)	45184	1.4.3.3.16200	-	3.200.000,00
49)	45186	1.4.3.3.16200	-	3.500.000,00
50)	45194	1.4.3.3.16200	+	14.532,80
51)	46115	1.4.3.3.16600	+	1.000.000,00
52)	47114	1.4.4.3.17400	-	191.242,07
53)	47315	1.4.4.3.17400	-	500.000,00
54)	47317	1.4.4.3.17400	+	61.000,00
55)	48050	1.4.4.3.17450	-	2.028.265,44

56)	57200	1.5.2.3.21000	-	1.470.155,82
57)	64400	1.5.1.3.19100	-	1.700.000,00
58)	65717	1.5.1.3.19050	-	1.031.087,86
59)	65721	1.5.1.3.19050	-	300.091,83
60)	65770	1.5.1.3.19070	-	2.873.085,60
61)	68321	1.5.2.3.21060	-	1.090.000,00
62)	70545	1.6.5.3.27500	+	117.513,64
63)	70678	1.6.5.3.27500	-	26.286,00
64)	70718	1.6.5.3.27520	-	1.268.473,95
65)	71566	1.6.5.3.27537	+	267.678,00
66)	71572	1.6.5.3.27540	+	173.926,06
67)	73060	1.6.2.3.23500	-	1.028.919,25
68)	73135	1.6.3.3.24510	-	9.550.281,29
69)	78440	1.4.2.3.14384	-	2.402,35
70)	78705	1.6.6.3.28500	-	109.204,26

Art. 23

Modifiche all'art. 18

della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è così sostituito:

"La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed

entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.

2-ter La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi."

Art. 24

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.